

## **INDICE**

### **CAPO I - PRINCIPI GENERALI**

[Art. 1 - Disposizioni generali](#)

[Art. 2 - Funzioni](#)

[Art. 3 - Rappresentanza della comunità](#)

[Art. 4 - Sviluppo sociale, culturale ed economico](#)

[Art. 5 - Elementi distintivi: territorio, sede comunale, stemma e gonfalone](#)

[Art. 6 - Albo pretorio ed informazione](#)

### **CAPO II – ATTIVITÀ NORMATIVA**

[Art. 7 - Statuto](#)

[Art. 8 - Regolamenti](#)

[Art. 9 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute](#)

[Art. 10 - Ordinanze](#)

[Art. 11 - Pubblicità](#)

### **CAPO III - ORDINAMENTO**

[Art. 12 - Riparto competenze](#)

[Art. 13 - Tutela degli interessi della comunità](#)

[Art. 14 - Giusto procedimento](#)

[Art. 15 - Deleghe](#)

[Art. 16 - Attività consultiva e di controllo](#)

[Art. 17 - Regolamento dei conflitti di competenza](#)

[Art. 18 - Consiglio Comunale](#)

[Art. 19 - Gruppi consiliari](#)

[Art. 20 - Le commissioni consiliari](#)

[Art. 21 - Consiglieri](#)

[Art. 22 – Attività del Consiglio](#)

[Art. 23 - La giunta](#)

[Art. 24 - Il sindaco](#)

[Art. 25 – Vice Sindaco](#)

[Art. 26 - Struttura dell'ente](#)

[Art. 27 - Incompatibilità](#)

[Art. 28 - Funzioni di direzione](#)

[Art. 29 - Principi e criteri fondamentali di gestione](#)

[Art. 30 - Il segretario comunale](#)

[Art. 31 - Direttore Generale](#)

[Art. 32 - Vice-segretario comunale](#)

[Art. 33 - Relazioni sindacali](#)

[Art. 34 - Decentramento](#)

## **CAPO IV - ATTIVITA'**

[Art. 35 - Programmazione](#)

[Art. 36 - Attività amministrativa](#)

[Art. 37 - Interventi nel procedimento amministrativo](#)

[Art. 38 - Comunicazione dell'inizio del procedimento](#)

[Art. 39 - Accesso agli atti amministrativi](#)

[Art. 40 - Atti sottratti all'accesso](#)

[Art. 41 - Pareri](#)

[Art. 42 - Attestazione di copertura finanziaria](#)

[Art. 43 - Regolamento dei contratti](#)

[Art. 44 - I servizi locali](#)

[Art. 45 - Azienda speciale](#)

[Art. 46 - Istituzione](#)

[Art. 47 - Personale a contratto e collaborazioni](#)

[Art. 48 - Principio di cooperazione](#)

[Art. 49 - Convenzioni](#)

[Art. 50 - Consorzi](#)

[Art. 51 - Accordo di programma](#)

## **CAPO V - FINANZA, CONTABILITA' E REVISIONE**

[Art. 52 - Autonomia finanziaria](#)

[Art. 53 - Controllo di gestione](#)

[Art. 54 - Revisore dei conti](#)

## **CAPO VI - PARTECIPAZIONE**

[Art. 55 - Criterio di individuazione](#)

[Art. 56 - Organismi di partecipazione dei cittadini](#)

[Art. 57 - Forme associative e rapporti con il comune](#)

[Art. 58 - Interrogazioni, petizioni e proposte](#)

[Art. 59 - Istituzione ed efficacia del referendum consultivo](#)

[Art. 60 - Collegio di tutela civica ed ufficio dei diritti del cittadino](#)

## **CAPO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE**

[Art. 61 - Modificazioni allo statuto](#)

[Art. 62 - Norme transitorie](#)

## **CAPO I - PRINCIPI GENERALI**

### **ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Urbisaglia è comunità locale autonoma.

2. La comunità di Urbisaglia, nella vita di relazione dei suoi componenti, e gli organi dell'ente nella loro azione si ispirano ai principi costituzionali assicurando pari dignità sociale a donne ed uomini senza distinzioni di sesso, di

razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali.

3. La comunità locale realizza il proprio indirizzo politico ed amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo statuto del comune di Urbisaglia.

4. Nel rispetto dei principi costituzionali e con riferimento all'ambito delle funzioni proprie determinate dalla legge, di quelle attribuite e delegate, il Comune di Urbisaglia è soggetto istituzionale equiordinato agli altri in cui si riparte la Repubblica Italiana. Il rapporto tra il comune di Urbisaglia, lo Stato la Provincia, la Regione e gli altri enti locali si ispira ai criteri della leale collaborazione, cooperazione ed associazionismo nel pieno rispetto delle rispettive competenze ed autonomie istituzionali.

5. Il comune di Urbisaglia ha potestà normativa che esercita secondo le prescrizioni del presente statuto.

6. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il comune di Urbisaglia è dotato di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite ed ha potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.

7. Il comune di Urbisaglia promuove, favorisce ed indirizza l'attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità. Il Comune di Urbisaglia svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

8. L'azione dei soggetti pubblici e privati incontra i limiti previsti dalle norme dello statuto, come dei regolamenti e degli atti amministrativi emanati nel rispetto dello stesso.

## **Art. 2 - FUNZIONI**

1. La potestà di governo del comune di Urbisaglia, per l'esercizio delle competenze e delle funzioni, ha come riferimento l'ambito di interesse locale.

2. L'esercizio delle funzioni proprie, che riguardano la popolazione e il territorio comunale, è organizzato secondo i principi del presente statuto.

3. Le funzioni, attribuite o delegate, di competenza dello Stato e della regione Marche, sono esercitate nel rispetto dei principi dello statuto e secondo le norme relative. Con i medesimi criteri sono esercitate le funzioni amministrative di competenza dello Stato e della regione Marche organizzate a livello locale a seguito dell'identificazione dell'interesse comunale.

4. Le funzioni, di cui al comma 3, possono essere esercitate solo dopo che siano state assicurate dallo Stato o dalla regione Marche le risorse necessarie.

## **ART. 3 - RAPPRESENTANZA DELLA COMUNITA'**

1. Il comune di Urbisaglia cura gli interessi della comunità per ciò che attiene all'ambito di rispettiva competenza e secondo il proprio ordinamento.

2. Il comune di Urbisaglia, rappresenta gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione ed al territorio.

3. Per ottenere questi fini ed avvalendosi degli strumenti e degli istituti previsti dall'ordinamento, il comune di Urbisaglia promuove intese ed accordi con i soggetti pubblici e privati.

4. Il comune di Urbisaglia emana direttive e fornisce indicazioni, di cui devono tener conto i soggetti pubblici e privati che svolgono attività d'interesse del territorio e della popolazione.

5. Il comune di Urbisaglia provvede a coordinare l'erogazione dei servizi resi da soggetti pubblici e privati per armonizzarli con le esigenze della comunità, ove ciò non interferisca con il corretto esercizio delle loro funzioni.

#### **ART. 4 - SVILUPPO SOCIALE, CULTURALE ED ECONOMICO**

1. Lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico, insieme alla valorizzazione delle risorse ambientali, territoriali ed umane, è perseguito attraverso la promozione e la gestione diretta ed indiretta dei servizi nelle forme e con le modalità stabilite dal presente statuto, anche mediante le attività di pianificazione, programmazione e promozione nei riguardi dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio del comune.

2. Il comune di Urbisaglia, in particolare modo, ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

- a) la valorizzazione e la tutela dei diritti della persona e la promozione dei diritti di partecipazione dei cittadini;
- b) la tutela della famiglia, di fatto e di diritto, come ambiente che favorisce lo sviluppo armonico della persona;
- c) la parità giuridica, sociale ed economica della donna, assicurando la pari opportunità tra uomo e donna nella presenza in organi collegiali del comune, di enti, aziende ed istituzioni sottoposti al suo controllo;
- d) la tutela dell'infanzia e delle altre categorie meno protette;
- e) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, in grado di affrontare situazioni di disagio sociale e personale, anche con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato;
- f) l'effettività del diritto allo studio ed alla cultura;
- g) la promozione e l'esercizio della funzione sociale dello sport attraverso la realizzazione delle necessarie strutture ed il sostegno dell'associazionismo sportivo;
- h) il superamento degli squilibri sociali, economici e territoriali esistenti nel proprio territorio e nella comunità locale;
- i) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo e di cooperazione;
- l) la collaborazione con le altre istituzioni locali per l'adozione di misure idonee a conservare e difendere l'ambiente e per eliminare le cause dell'inquinamento atmosferico, acustico, idrico e del suolo;
- m) la promozione, in collaborazione con enti di ricerca ed istituzioni culturali, nazionali ed internazionali, dello sviluppo del suo patrimonio culturale, storico, ambientale, artistico ed archeologico;
- n) la valorizzazione ed il recupero delle consuetudini e delle tradizioni locali;
- o) l'attiva partecipazione alla gestione dei parchi, delle riserve naturali e delle aree protette interessanti il proprio territorio;
- p) favorisce la valorizzazione ed il recupero del centro storico e dell'edilizia rurale come patrimonio irrinunciabile del territorio comunale.

3. In particolare, il comune di Urbisaglia cura lo sviluppo economico, nel rispetto della programmazione nazionale, regionale e provinciale, adottando piani d'intervento volti principalmente a favorire l'occupazione, anche mediante società d'incentivo, costituite a secondo delle esigenze per favorire la nascita e lo sviluppo di attività produttive di beni e di servizi.

4. Il comune di Urbisaglia partecipa alle iniziative internazionali e sviluppa rapporti con le comunità locali di altre nazioni per scopi di reciproca conoscenza, di democrazia, di pace, di solidarietà e di cooperazione, in conformità alla legislazione nazionale ed alla carta delle Nazioni Unite e collabora con le associazioni e gli enti riconosciuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite

5. Il comune di Urbisaglia persegue le finalità ed i principi della Carta europea dell'autonomia locale adottata a Versailles nel 1954 dal Consiglio dei comuni d'Europa, e ratificata dall'Italia il 30 dicembre 1989, con la quale la valorizzazione delle autonomie locali è collegata nel contesto del processo di unificazione dell'Europa. A questo fine opera per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale della Comunità europea, anche tramite forme di cooperazione, di scambi e di gemellaggi con enti di altri paesi.

6. Il comune di Urbisaglia, nell'ambito delle norme statali e regionali favorisce idonee iniziative per l'esercizio

associato delle funzioni e dei servizi , promuove una politica di aggregazione per inserire il suo territorio, anche attraverso le fusioni e le unioni, in una dimensione adeguata allo sviluppo economico, dell'occupazione, dell'imprenditoria, delle infrastrutture e dei servizi. A questo fine:

- a) presenta e definisce con la provincia di Macerata specifici indirizzi per la determinazione del piano territoriale di coordinamento provinciale e dei programmi pluriennali provinciali di sviluppo;
- b) concorre alla predisposizione del programma regionale di sviluppo, e alla realizzazione di specifici piani e progetti di sviluppo economico, dell'occupazione, dell'imprenditoria, delle infrastrutture e dei servizi.

## **ART. 5 - ELEMENTI DISTINTIVI: TERRITORIO, SEDE COMUNALE, STEMMMA E GONFALONE**

1. Il territorio, in cui è insediata la comunità di Urbisaglia ha un'estensione di Km<sup>2</sup>. 22,80 e comprende i centri abitati di Abbadia di Fiastra, Convento e Maestà; le contrade di Anfiteatro, Colli Vasari, Entogge, Fiastra, Illuminati, Montedoro, Pezzalunga, Selva, Valleresco e Villamagna; i nuclei abitati del centro storico con la sua periferia. Confina con i comuni di Tolentino, Petriolo, Loro Piceno, Corridonia e Colmurano.
2. La modifica della denominazione dei centri abitati e della sede comunale può essere disposta dal Consiglio anche con consultazione popolare. La denominazione delle contrade, delle strade e delle vie è modificata dalla Giunta.
3. Il Consiglio e la giunta si riuniscono nella sede comunale che è ubicata nel palazzo civico sito in corso Alessandro Giannelli n. 45. Solo in casi particolari gli organi elettivi possono riunirsi in altro luogo rispetto alla sede comunale.
4. Il comune di Urbisaglia ha per proprio stemma S. Giorgio a cavallo che uccide il drago. Il gonfalone riproduce lo stemma del comune. Nell'allegato A sono riportati lo stemma il Gonfalone ed il decreto di concessione.
5. L'uso e la riproduzione dello stemma comunale sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del comune.
6. Il Consiglio Comunale determina, con proprio atto di indirizzo i criteri di esibizione del gonfalone al di fuori delle cerimonie ufficiali, fermo restando che detta insegna deve essere accompagnata dal sindaco, o suo delegato.

## **ART. 6 - ALBO PRETORIO ED INFORMAZIONE**

1. Le attività del comune di Urbisaglia si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
2. Nella sede comunale sono previsti appositi spazi da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità. Il segretario comunale cura l'affissione degli atti. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
3. Al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del comune sono previste ulteriori forme di pubblicità.

## **CAPO II - ATTIVITA' NORMATIVA**

### **ART. 7 - STATUTO**

1. Il comune di Urbisaglia determina il proprio ordinamento statutario nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati da leggi generali della Repubblica Italiana. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa dell'ente.
2. Il procedimento per le modifiche dello statuto deve di norma includere idonee forme di partecipazione popolare.

3. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 15% degli elettori, per proporre modificazioni allo statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica, in tale ipotesi, la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

4. Lo statuto e le sue modifiche sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

## **ART. 8 - REGOLAMENTI**

1. Il comune di Urbisaglia emana regolamenti sulla propria organizzazione, di esecuzione, indipendenti e di delegificazione:

- a) sulla propria organizzazione;
- b) per le materie ad essi demandate dalla legge e dallo statuto;
- c) per le materie in cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge;
- d) nelle materie in cui eserciti funzioni.

2. Nelle materie di competenza esclusiva prevista dalle leggi, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi stesse, dalle disposizioni statutarie e dalla normativa comunitaria.

3. Nelle altre materie la potestà regolamentare si esercita nel rispetto delle leggi statali, regionali e della normativa comunitaria.

4. Possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione, prima dell'approvazione del Consiglio Comunale, i regolamenti, le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini.

5. Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.

6. Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.

## **ART. 9 - ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE.**

1. Il Comune, ove necessario e in relazione alle competenze degli organi delibera le disposizioni di applicazione, in dipendenza dell'entrata in vigore di normative emanate dallo Stato, dalla regione Marche e dalla Comunità europea, recependo, adeguando ed adattando le nuove disposizioni al complesso normativo del comune di Urbisaglia, in particolare modo nelle materie di competenza esclusiva del comune stesso.

2. Comunque le norme devono essere poste nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento contenuti nella Costituzione e nelle disposizioni di principio contenute in altre leggi e nello statuto stesso.

## **ART. 10 - ORDINANZE**

1. Il sindaco può emanare atti con i quali si stabiliscono disposizioni per l'attuazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Le ordinanze contingibili ed urgenti devono essere adeguatamente motivate e limitate al tempo in cui permane la necessità.

3. Le ordinanze devono essere pubblicate all'albo pretorio per almeno 10 giorni. Ove siano rivolte a soggetti determinati devono essere notificate ai destinatari.

## **ART. 11 - PUBBLICITA'**

1. Lo statuto, i regolamenti, le ordinanze, nonché le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni altro atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti dell'ente, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, oltre alle forme di pubblicazione già espressamente previste dalla legge e dallo statuto, vanno pubblicizzate in modo di favorire la più ampia ed agevole conoscenza da parte dei cittadini o di chiunque abbia interesse.

2. Gli atti di cui al precedente comma, dovranno essere accessibili e consultabili da parte di chiunque.

### **CAPO III - ORDINAMENTO**

#### **ART. 12 - RIPARTO COMPETENZE**

1. L'attribuzione delle competenze agli organi dell'ente, ivi comprese quelle previste dalla vigente normativa per l'esercizio delle funzioni proprie attribuite o delegate, è disciplinata, nel rispetto della legge dalle disposizioni del presente statuto.

#### **ART. 13 - TUTELA DEGLI INTERESSI DELLA COMUNITA'**

1. Spetta alla giunta ogni iniziativa anche giurisdizionale per la difesa degli interessi dell'ente e per la resistenza in giudizio.

2. Spetta ai soggetti abilitati dalla legge intraprendere ogni azione nei riguardi di soggetti pubblici o privati che nell'esercizio delle loro competenze abbiano prodotto violazioni di interessi espressi dalla comunità.

#### **ART. 14 - GIUSTO PROCEDIMENTO**

1. Escluse le attività meramente esecutive di altre deliberazioni attribuite al segretario ed ai responsabili dei servizi secondo le rispettive competenze, i provvedimenti attribuiti agli organi del Comune secondo la disciplina del presente statuto, devono rispettare il giusto procedimento così come definito dal comma 2.

2. Ai sensi del presente statuto si intende per giusto procedimento quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnico, contabile ed alle successive comunicazioni e pubblicazioni ove previste.

#### **ART. 15 - DELEGHE**

1. Con l'esclusione delle competenze direttamente attribuite dalla legge o dallo statuto con carattere di inderogabilità, i soggetti titolari di competenze proprie possono esercitarle conferendo in via generale o speciale la delega.

2. Il conferimento della delega comporta, fino alla revoca, il trasferimento della competenza.

3. Il delegante conserva la potestà di indirizzo e di controllo sull'esercizio della competenza da parte del delegato.

4. Le deleghe conferite dal Sindaco debbono essere comunicate al Consiglio nella prima seduta utile.

#### **ART. 16 - ATTIVITA' CONSULTIVA E DI CONTROLLO**

1. L'attività consultiva o di controllo, attribuita in via permanente o temporanea a soggetti del comune, ha funzione strumentale rispetto all'attività di amministrazione attiva e va esercitata per favorire e migliorare i processi decisionali.

2. L'emanazione di pareri obbligatori e vincolanti costituisce manifestazione del potere di amministrazione attiva e non può comportare l'attribuzione della responsabilità dell'atto ad un altro soggetto.

3. Nel regolamento di organizzazione verranno disciplinate le modalità del controllo, anche sostitutivo, strategico e amministrativo; nel regolamento di contabilità verranno disciplinate quelle per il controllo contabile e gestionale. A tal fine verranno costituite apposite strutture, che vedranno la presenza del Segretario comunale, del Direttore generale e del Revisore dei conti, oltre ad eventuali professionalità esterne all'Ente.

## **ART. 17 - REGOLAMENTO DEI CONFLITTI DI COMPETENZA**

1. I conflitti di competenza, positivi o negativi, sia reali che virtuali, sorti tra responsabili dei servizi, sono decisi con provvedimento del Direttore Generale, ove esistente; diversamente dal segretario comunale.

2. Quando il conflitto di competenza riguarda anche il segretario comunale, viene risolto dalla giunta.

3. Spetta al Consiglio Comunale, anche avvalendosi di apposita commissione all'uopo individuata, la risoluzione dei conflitti di competenza tra gli organismi elettivi e quelli burocratici.

4. I soggetti coinvolti hanno l'obbligo di sottoporre il conflitto all'esame dell'organo decidente, il quale assumerà la propria determinazione sentite le parti coinvolte.

## **ART. 18 - CONSIGLIO COMUNALE**

1. Il Consiglio Comunale impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità. Ispira la propria azione al principio della solidarietà. Esplica la propria attività attraverso atti di indirizzo, atti fondamentali ed atti di controllo.

2. Il Consiglio Comunale esprime l'indirizzo politico-amministrativo in atti quali risoluzioni ed ordini del giorno contenenti obiettivi, principi e criteri informativi dell'attività dell'ente. Il Consiglio Comunale potrà allargare a tutta la cittadinanza la propria attività di indirizzo, soprattutto alle associazioni portatrici di interessi diffusi, alle organizzazioni sociali e politiche, attraverso l'indizione di Consigli Comunali aperti, assemblee pubbliche, audizioni o altre forme atte a favorire la più ampia partecipazione. Alla preparazione di tali riunioni potranno essere chiamati cittadini ed associazioni.

3. L'attività degli organi dell'ente dovrà uniformarsi ai contenuti degli stessi potendosi discostare per il miglior perseguimento dell'interesse dell'ente stesso, solo con adeguate motivazioni.

4. Il Consiglio Comunale indirizza l'attività dell'ente con l'adozione di atti amministrativi fondamentali di carattere normativo, programmatico, organizzativo, negoziale e gestionale. Gli atti fondamentali contengono la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la destinazione delle risorse e gli strumenti necessari all'azione da svolgere, le prescrizioni da osservare, individuando gli elementi la cui variazione richiede un ulteriore intervento del Consiglio. Gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso gli Enti, Aziende ed Istituzioni, sono dibattuti dal Consiglio sulla base delle risultanze della riunione della conferenza dei capigruppo.

5. Negli atti fondamentali non possono essere ricomprese determinazioni di carattere attuativo e di dettaglio. Gli stessi devono corrispondere alla funzione di indirizzo e di controllo per contenuti, non previsti in altri atti fondamentali, che non siano di mera esecuzione e non rientrino nell'ordinaria amministrazione dei responsabili degli uffici e dei servizi.

6. Per l'esercizio delle funzioni di controllo dell'attività dell'ente, il regolamento disciplinerà le modalità di esame e di

controllo dei consuntivi, delle relazioni della giunta e del revisore, dei rendiconti previsti in atti fondamentali, le interrogazioni e le interpellanze, le indagini conoscitive che prevedano altresì l'audizione degli organi elettivi e, previa intesa con il sindaco, del segretario e dei responsabili dei servizi. Con apposita deliberazione il Consiglio può procedere ad inchieste nominando una commissione specifica.

7. Spetta al Consiglio Comunale la nomina, la designazione e la revoca dei consiglieri chiamati a rappresentarlo in organismi di qualsiasi natura.

8. E' norma generale che il rappresentante del comune negli organi di governo di altri enti pubblici o privati riferisca annualmente al Consiglio sull'attività svolta dall'ente stesso.

9. La relazione annuale è presentata al sindaco per la successiva discussione al Consiglio entro un mese dall'approvazione del conto consuntivo annuale dell'ente partecipato.

10. A metà del proprio mandato il Sindaco presenterà al Consiglio Comunale una relazione sullo stato di attuazione del programma elettorale.

11. Il Consiglio Comunale esercita la potestà di autorganizzazione per mezzo degli istituti e secondo le modalità determinate da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta.

#### **ART. 19 - GRUPPI CONSILIARI**

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, primi fra gli eletti delle rispettive liste.

2. E' istituita la conferenza dei capigruppo, formata dal Presidente del Consiglio e dai Capi Gruppo Consiliari. E' convocata dal presidente anche su richiesta di un capogruppo. Il regolamento del Consiglio ne precisa poteri ed attribuzioni.

#### **ART. 20 - LE COMMISSIONI CONSILIARI**

1. Il Consiglio può prevedere al suo interno commissioni permanenti con funzioni referenti, di controllo o di garanzia - la cui presidenza deve essere attribuita alle opposizioni - ed eventualmente consultive e redigenti secondo le previsioni del regolamento.

2. I componenti delle commissioni sono designati dai capigruppo in modo da assicurare comunque la rappresentanza di ciascun gruppo.

3. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le attribuzioni.

4. Il regolamento può prevedere anche l'istituzione di commissioni temporanee o speciali.

5. Nei casi contemplati dal regolamento le commissioni, di cui ai precedenti commi, possono effettuare indagini con scopi conoscitivi al fine di acquisire informazioni, dati e documentazione utile all'attività consiliare avvalendosi di audizioni di soggetti pubblici e privati.

6. A maggioranza assoluta dei propri membri il Consiglio Comunale può istituire al proprio interno Commissioni di indagine e/o ispettive sulle attività dell'Amministrazione. Al momento della istituzione il Consiglio ne precisa obiettivi, composizione e durata. La Commissione può sentire il Sindaco, gli Assessori, Il Segretario, i Responsabili dei servizi, soggetti pubblici e privati esterni all'Amministrazione.

Al termine dei lavori presenta una relazione al Consiglio con eventuale proposta di adozione di provvedimento.

7. Le commissioni sono comunque tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qual volta questi lo richiedano.

## **ART. 21 - CONSIGLIERI**

1. Le modalità d'iniziativa e di accesso del consigliere sono disciplinate dal regolamento.

2. Nell'esercizio delle proprie competenze gli organi elettivi possono attribuire ai consiglieri comunali mansioni e compiti quando questo sia ritenuto opportuno e favorisca il buon andamento dell'azione amministrativa senza che ciò comporti trasferimento della competenza stessa e legittimazione dei provvedimenti.

3. Se il consigliere non ha la residenza nel comune di Urbisaglia, deve eleggervi un domicilio, anche come punto di recapito per le comunicazioni che lo riguardano.

4. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono regolate dalla legge e dal regolamento consiliare.

5. Il consigliere, che non interviene a tre sedute consecutive senza giustificati motivi, è dichiarato decaduto. La proposta di decadenza è notificata all'interessato, che ha la possibilità di inviare scritti giustificativi e/o intervenire alla discussione in Consiglio comunale. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta, decorsi almeno dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza. Nella stessa seduta si procede alla surroga del consigliere decaduto.

6. Il Consiglio, qualora il vicesindaco non ne faccia parte, elegge, a maggioranza assoluta, dei propri membri, un vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

## **ART. 22 ATTIVITA' DEL CONSIGLIO**

1. Il Consiglio Comunale si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del sindaco ed entro venti giorni ogni qualvolta ne faccia richiesta 1/5 dei consiglieri assegnati all'ente. La prima seduta è convocata e presieduta dal Sindaco nei modi e nelle forme di legge.

Il numero di Consiglieri necessario per la validità delle sedute è determinato dal regolamento nei limiti di legge.

2. Le eccezioni alla pubblicità delle sedute sono previste dal regolamento soltanto in relazione alla esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la riservatezza di persone o gruppi.

3. Le votazioni hanno luogo in forma palese, tranne le votazioni su persone.

4. Salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata, le deliberazioni sono validamente assunte quando ottengono la maggioranza dei votanti.

5. Nel caso di nomine il regolamento del Consiglio disciplina le modalità di votazione per assicurare la rappresentanza della minoranza, qualora sia prevista dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

6. Il segretario comunale, o il vice-segretario, cura la verbalizzazione delle sedute. Quando il segretario sia obbligato a non partecipare, è sostituito da un consigliere nominato dal presidente. I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario comunale.

7. Gli Assessori non consiglieri possono partecipare al Consiglio solo con diritto di parola e di iniziativa.

## **ART. 23 – LA GIUNTA**

1. L'attività della giunta si uniforma al principio della collegialità. Tutte le deliberazioni di competenza della giunta sono adottate esclusivamente dall'intero collegio ed in nessun caso dai singoli componenti. L'esercizio delle funzioni, eventualmente delegate dal sindaco agli assessori, avviene nel rispetto di tale principio. Eventuali deleghe faranno riferimento ad aree funzionali o a singoli progetti e debbono essere comunicate al Consiglio.
2. Nel quadro degli indirizzi ed in attuazione degli atti fondamentali del Consiglio Comunale, la giunta svolge funzioni di propria competenza concernenti l'attività gestionale con provvedimenti deliberativi generali d'indirizzo. Tali deliberazioni indicano lo scopo che si persegue o il risultato da raggiungere, i mezzi necessari, i criteri e le modalità generali, cui dovranno attenersi gli altri organi nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive, attribuite loro dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
3. La giunta è composta dal sindaco e dal numero massimo degli Assessori stabilito dalla legge.
4. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
5. Il Sindaco può nominare gli Assessori anche tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere. Tali requisiti sono verificati dalla Giunta nella prima seduta. Agli stessi si applicano le norme sui permessi, aspettative ed indennità degli amministratori.
6. La giunta è presieduta dal sindaco, il quale coordina e promuove l'attività degli assessori in ordine agli atti che riguardano l'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e l'attività propositiva nei confronti del Consiglio stesso.
7. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
8. La giunta provvede autonomamente alla organizzazione del suo funzionamento.
9. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

## **ART. 24 - IL SINDACO**

1. Il sindaco – ferme restando le competenze degli uffici compresa la relativa rappresentanza in atti e procedimenti di natura tecnica - è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, rappresenta l'Ente presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli atti.
2. Nei limiti delle proprie competenze attua gli obiettivi indicati nel programma elettorale, negli indirizzi generali di governo e negli indirizzi del Consiglio.
3. La responsabilità dell'Amministrazione comporta la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune; in particolare il Sindaco:
  - a) indirizza agli assessori le direttive politico ed amministrative in attuazione degli indirizzi e degli atti fondamentali del Consiglio Comunale e dei provvedimenti deliberativi generali della giunta, comprese le direttive connesse alle proprie responsabilità di direzione generale dell'attività di governo e propositive della giunta;
  - b) attua la sovrintendenza e la direzione politico amministrativa sulle attività e l'organizzazione del Comune attraverso l'emanazione di direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione, la supervisione di tutte le attività attuative, la verifica ed il controllo sulle stesse e l'attivazione di interventi sostitutivi in caso di omissioni e deficienze;
  - c) adotta le ordinanze ordinarie, contingibili ed urgenti;
  - d) indice i referendum e ne proclama i risultati;
  - e) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune, presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

f) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce - anche a tempo determinato - gli incarichi dirigenziali e/o di direzione di aree funzionali e quelli di collaborazione esterna secondo modalità e criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

h) esercita le attribuzioni, in relazione alla propria competenza, previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

4. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dallo statuto o comunque entro sessanta giorni, il sindaco sentito i capigruppo consiliari, entro 15 giorni dalla scadenza provvede alle nomine con proprio atto da comunicare al Consiglio nella prima seduta utile.

5. Spettano al sindaco tutti i compiti non espressamente riservati agli altri organi o uffici del comune.

6. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla sulla spalla destra.

## **ART. 25 – VICESINDACO**

1. Il Sindaco al momento della nomina degli Assessori indica tra di essi il vicesindaco e la comunica al Consiglio. Il vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di sua assenza o impedimento (eccettuata la funzione del Presidente del Consiglio, quando non ne fa parte) e negli altri casi previsti dalla legge, statuto e regolamenti.

2. In caso di dimissioni o revoca, il Sindaco contestualmente alla nomina del nuovo assessore, indica il nuovo vicesindaco dandone comunicazione al Consiglio.

## **ART. 26 - STRUTTURA DELL'ENTE**

1. L'Amministrazione del comune di Urbisaglia si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro non solo per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
- b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata con l'ambito dell'autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. La pianta organica del personale prevede le dotazioni di personale per contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili professionali in modo da assicurare il maggior grado di mobilità del personale in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative e dei programmi dell'ente.

3. Il regolamento di organizzazione del personale disciplinerà la mobilità all'interno della struttura organizzativa dell'ente nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla contrattazione.

## **ART. 27 - INCOMPATIBILITA'**

1. Il dipendente non può svolgere altre attività lavorative al di fuori dell'ente.

2. Eventuali deroghe sono autorizzate dal sindaco secondo le modalità ed i criteri previsti dalla legge e dal regolamento di organizzazione.

## **ART. 28 - FUNZIONI DI DIREZIONE**

1. A prescindere dalla qualifica direttiva o dirigenziale, esercita funzioni di direzione, il soggetto al quale sia demandata la competenza all'utilizzo di risorse umane e materiali e responsabilità di risultato per l'esercizio delle attività dell'ente.
2. Ad ogni responsabile dei servizi, al quale sono attribuiti compiti di direzione, va assicurato il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo di risorse, personale e mezzi allo stesso demandati.
3. La funzione di direzione comporta la emanazione di direttive, istruzioni, indirizzi, ordini del giorno, atti e provvedimenti, anche a rilevanza esterna, e quant'altro risulti necessario per il buon andamento degli uffici e dei servizi e per il perseguimento degli obiettivi dell'ente a cui il personale interessato deve obbligatoriamente attenersi.

## **ART. 29 - PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE**

1. L'attività gestionale dell'ente è basata sul principio della distinzione tra funzione politica di governo, di indirizzo, di controllo e funzione di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria.
2. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, l'attività di direzione è esercitata con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato.
3. Allo stesso sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e di garanzia, secondo le norme di legge e del presente statuto.

## **ART. 30 - IL SEGRETARIO COMUNALE**

1. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni di direzione e ne coordina l'attività, salvo nel caso previsto dal successivo articolo 31. Il segretario inoltre:
  - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
  - b) roga tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
  - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco; in particolare: predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
  - d) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
  - e) il segretario comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
  - f) verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto.
  - g) Il segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne dell'ente e, con l'autorizzazione della giunta, a quelle esterne;
  - h) se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri;
  - i) esplicita e sottoscrive i pareri sulle proposte di provvedimenti deliberativi ove previsti dalla legge;
  - j) presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

## **ART. 31 - DIRETTORE GENERALE**

La nomina del Direttore generale può avvenire attraverso una convenzione tra Comuni per il raggiungimento dei

requisiti previsti dalla legge. Il Sindaco può conferire al Segretario comunale la funzione di direttore generale.

### **ART. 32 - VICE-SEGRETARIO COMUNALE**

1. Viene prevista la figura del vice-segretario comunale, al fine di coadiuvare il segretario nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto.
2. Oltre alle funzioni di collaborazione e di ausilio all'attività del segretario comunale, il vice-segretario lo sostituisce in caso di assenza, impedimento e vacanza nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal regolamento di organizzazione.
3. Il regolamento di organizzazione disciplina le attribuzioni, le responsabilità e le modalità di copertura del posto.

### **ART. 33 – RELAZIONI SINDACALI**

1. Le disposizioni degli accordi collettivi nazionali concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono applicate con provvedimento dei soggetti competenti dell'ente.

### **ART. 34 - DECENTRAMENTO**

1. Al fine di assicurare la migliore fruibilità dei servizi svolti dal comune di Urbisaglia, nonché l'esercizio delle funzioni in ambiti che assicurino la massima funzionalità ed efficacia, il Consiglio provvede all'individuazione nel regolamento di organizzazione, delle eventuali attività da decentrare nel territorio.
2. Con lo stesso regolamento sono stabiliti i principi concernenti l'organizzazione e il funzionamento delle strutture per lo svolgimento delle attività decentrate.

## **CAPO IV - ATTIVITA'**

### **ART. 35 - PROGRAMMAZIONE**

1. Entro 90 giorni dall'elezione il Sindaco presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. La relazione previsionale e programmatica, il bilancio di previsione, il piano degli investimenti, gli altri strumenti di programmazione rappresentano i momenti attuativi, di adeguamento, di definizione periodica e di controllo di tali linee programmatiche.

### **ART. 36 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA**

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dall'ordinamento del comune. Per il perseguimento dei propri fini e per il raggiungimento del miglior risultato in termini di economicità ed efficacia, il comune di Urbisaglia deve avvalersi dello strumento e del procedimento più idoneo, tra quelli pubblici e privati, ammessi nell'ordinamento e che non siano espressamente vietati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'ente.
2. L'attività amministrativa deve rispettare i principi dell'economicità, efficacia, trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati secondo le modalità e le procedure determinate dai regolamenti comunali, dalle leggi e dallo statuto.
3. Pareri, autorizzazioni, nulla-osta ed atti comunque denominati, non possono essere acquisiti se non con adeguata motivazione quando non espressamente previsto dalle norme che disciplinano il procedimento.

4. Il soggetto, cui è attribuita la responsabilità istruttoria, esercita tutte le attività ed assume ogni iniziativa per la celere conclusione del procedimento.

5. Salvo casi espressamente previsti dalla legge, dai regolamenti governativi e comunali, di silenzio-assenso e di inizio di attività su denuncia dell'interessato e senza atto di assenso comunque denominato, i procedimenti si concludono con provvedimento espresso e motivato, emanato dall'organismo competente entro il termine previsto. In assenza di esplicita previsione il termine è di sessanta giorni.

#### **ART. 37 - INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.**

1. Nel procedimento amministrativo possono essere rappresentati tutti gli interessi comunque coinvolti nell'emanazione del provvedimento, siano essi diritti soggettivi, interessi legittimi, collettivi, oppure diffusi che facciano capo ad associazioni o comitati.

2. I soggetti portatori di interessi hanno il diritto di accedere agli atti amministrativi del procedimento con memorie, scritti o documenti, che debbono essere valutati quando attinenti ad interessi comunque coinvolti. Hanno anche il diritto, quando è possibile, di essere informalmente sentiti dagli organi competenti.

3. Il regolamento disciplinerà le modalità ed i termini dell'intervento, nonché le loro relazioni con il termine finale per l'emanazione del provvedimento.

4. Il soggetto competente all'emanazione del provvedimento finale potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

#### **ART. 38 - COMUNICAZIONE DELL'INIZIO DEL PROVVEDIMENTO**

1. L'avvio di ogni procedimento amministrativo è tempestivamente comunicato dall'emanazione dell'atto di impulso o dalla ricezione dello stesso, ai diretti interessati e a quelli cui può derivare un pregiudizio dal provvedimento, quando siano facilmente individuabili.

2. Quando sia possibile il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbono essere comunicati. Il responsabile del procedimento, tenuto ad effettuare la comunicazione, valuta se ci siano altri interessati alla comunicazione, anche in riferimento al singolo.

3. Nei casi in cui il destinatario o coloro che possono subire un pregiudizio dal procedimento, non siano individuati o facilmente individuabili, il responsabile può, con adeguata motivazione, prescindere dalla comunicazione. Nei casi d'urgenza viene data comunicazione appena possibile.

#### **ART. 39 ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI**

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici.

2. Tutti i cittadini possono accedere a tutti gli atti e i documenti amministrativi, comunque formati, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa ed estrarne copia. Apposito regolamento disciplinerà le modalità dell'accesso.

3. Gli atti esclusi dall'accesso da regolamenti statali o comunali per motivi di garanzia della riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, sono accessibili a coloro che debbono prenderne visione per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

#### **ART. 40 - ATTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO**

1. Il regolamento comunale individua per categorie gli atti amministrativi e i documenti che sono sottratti all'accesso per motivi attinenti alla sicurezza, all'ordine pubblico, alla riservatezza e determina il tempo dell'inaccessibilità.
2. Il sindaco ha il potere di dichiarare temporaneamente e motivatamente segreti atti o documenti non sottratti all'accesso, per motivi attinenti alla riservatezza di persone, gruppi od imprese.

#### **ART. 41 - PARERI**

1. I pareri tecnico e contabile costituiscono un apporto collaborativo necessario dell'attività deliberativa.
2. Il parere sfavorevole, sempre motivato, deve indicare possibilmente i diversi strumenti e modalità dell'azione amministrativa, che possono far conseguire all'Amministrazione gli obiettivi che l'atto intendeva perseguire.

#### **ART. 42 - ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

1. I provvedimenti, sia di organi collegiali che individuali, comportanti impegni di spesa, non possono essere adottati senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dei servizi finanziari. Senza tale attestazione l'atto è nullo.

#### **ART. 43 - REGOLAMENTO DEI CONTRATTI**

1. Il comune di Urbisaglia disciplina la propria attività contrattuale con apposito regolamento nel rispetto delle norme del presente statuto.

#### **ART. 44 - I SERVIZI LOCALI**

1. Il comune di Urbisaglia, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale della comunità locale.
2. La loro gestione è caratterizzata da efficienza, trasparenza delle decisioni, bontà e puntualità di produzione, considerazione e cortesia verso l'utente
3. La scelta delle modalità di gestione dei servizi pubblici viene assunta privilegiando le forme in grado di assicurare, nel rispetto dei principi di massima economicità, la più elevata qualità del servizio reso, la maggiore rispondenza ai bisogni della comunità locale ed il più fattivo rapporto tra soggetti erogatori e fruitori dei servizi medesimi.
4. Il comune di Urbisaglia si riserva inoltre di acquisire sul mercato forniture di beni e prestazioni di servizi e/o quote di partecipazione in società finalizzate alla fornitura degli stessi ad integrazione ed a supporto dell'attività comunale.
5. L'assunzione di un nuovo servizio da parte del comune di Urbisaglia deve essere corredata da un piano tecnico-finanziario che contenga idonee motivazioni circa la forma di gestione prescelta, anche in riferimento all'ambito territoriale ottimale ed agli altri servizi gestiti dall'ente.
6. Salvo che ciò non risulti possibile per motivi funzionali o economici, il personale dell'ente adibito a servizi, per cui sia stata scelta una forma diversa da quella diretta, deve essere assegnato ai nuovi soggetti gestori o mantenuto in servizio presso l'ente stesso, anche con gli opportuni adattamenti della relativa pianta organica.
7. Le disposizioni, di cui al precedente comma, si applicano altresì al personale delle aziende speciali, istituzioni e consorzi.

8. Qualunque sia la forma di gestione prescelta per la organizzazione dei servizi, dovranno essere previsti criteri di raccordo fra il soggetto gestore ed il comune di Urbisaglia idonei ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse.

#### **ART. 45 - AZIENDA SPECIALE**

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dallo statuto e da propri regolamenti interni approvati dal Consiglio di Amministrazione delle aziende.

3. Il Consiglio di Amministrazione ed il presidente sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi per le nomine approvato dal Consiglio comunale, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

#### **ART. 46 - ISTITUZIONE**

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, culturali, sportivi e turistici e socio-assistenziali, tenendo conto delle I.P.A.B "Casa di riposo Angelo Buccolini" ed "Asilo Alessandro Giannelli Viscardi" che già operano nel territorio dell'ente, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina della organizzazione e dell'attività dell'istituzione, previa la redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento, di cui al precedente comma 1, determina l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, a rapporti di lavoro e/o forme di collaborazione, anche parziali, con il personale del Comune, nonché a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il presidente ed il direttore.

6. Il Presidente ed il Direttore sono nominati e revocati dal Sindaco sulla base degli indirizzi per le nomine approvato dal Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione è nominato e revocato dal Sindaco anche sulla base delle indicazioni dei Capigruppo consiliari, del Parroco delle Associazioni a carattere sociale iscritte all'albo comunale.

#### **ART. 47 – PERSONALE A CONTRATTO E COLLABORAZIONI**

1. La copertura di posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di figure apicali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il Sindaco, con provvedimento motivato, e con convenzioni a termine, conferisce incarichi a istituti, enti, professionisti ed esperti per l'esecuzione di particolari indagini o studi nell'ambito di programmi ed indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.

#### **ART. 48 – PRINCIPIO DI COOPERAZIONE**

1. Il sistema dei rapporti con gli altri comuni e con la provincia di Macerata dovrà essere sviluppato e valorizzato utilizzando e promuovendo le forme associative e gli accordi programma, tra quelle previste dalla legge, più idonee all'esercizio delle attività ed alle finalità da perseguire.

#### **ART. 49 – CONVENZIONI**

1. Il comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale.

#### **ART. 50 - CONSORZI**

1. Il Consiglio Comunale promuove la costituzione del consorzio tra gli enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi di altre forme organizzative per i servizi stessi.

2. La convenzione, contenente gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, è approvata dal Consiglio Comunale e deve prevedere adeguate forme di informazione degli atti adottati dal consorzio.

3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

#### **ART. 51 – ACCORDO DI PROGRAMMA**

1. Il comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
- c) assicurare il coordinamento di ogni connesso adempimento.

3. Il sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre forme previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

### **CAPO V - FINANZA, CONTABILITA' E REVISIONE**

#### **ART. 52 - AUTONOMIA FINANZIARIA**

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il comune di Urbisaglia determina l'entità, ovvero i criteri, circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi assicurati dall'ente. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

2. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività, possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminate, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità direttamente conseguita.

3. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie una tantum o periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche, su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione.

5. Con deliberazione dell'organo competente viene determinata la misura minima delle risorse da reperire attraverso contribuzioni volontarie perché si faccia luogo alla realizzazione delle opere o interventi ed alla istituzione e gestione dei servizi.

## **ART. 53 - CONTROLLO DI GESTIONE**

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia dell'azione dell'ente, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili, saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, per progetti, per servizi ed obiettivi.

2. Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazioni, indicatori e parametri, nonché scritture contabili, che consentano, oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.

3. Sulla base dei criteri e delle metodologie, individuate nel regolamento di contabilità, i responsabili dei servizi dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività a cui sono preposti con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi.

4. Il Consiglio Comunale conosce l'andamento della gestione finanziaria ed economicità dell'ente anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla giunta, al revisore dei conti, al segretario comunale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi ed allo stato di attuazione dei programmi.

## **ART. 54 – REVISORE DEI CONTI**

1. Il regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio del revisore dei conti, individuando le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Saranno anche previsti i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del comune, ivi compresa la richiesta di pareri e giudizi su atti ed attività del Comune, ed il revisore.

2. Saranno disciplinate nel regolamento le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all'ufficio di revisore, in modo da assicurare i principi di imparzialità ed indipendenza, e verranno altresì previste le modalità di revoca e di decadenza, estendendo al revisore dei conti, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci revisori della società per azione.

3. Il revisore dei conti esercita le funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

## **CAPO VI - PARTECIPAZIONE**

### **ART. 55 - CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE**

1. Ai sensi del presente statuto, in mancanza di diversa ed esplicita indicazione, si considerano cittadini tutti coloro che sono residenti nel territorio del comune di Urbisaglia e coloro che con esso abbiano un rapporto qualificato per ragioni di studio o di utenza dei servizi. Ai soggetti che abbiano un rapporto qualificato con il territorio comunale viene rilasciato un documento che abilita all'esercizio dei diritti di cui al presente capo.

2. Il comune di Urbisaglia considera una capillare, chiara e corretta informazione la base necessaria per la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.

3. Per gli scopi del precedente comma 2 verranno posti in essere tutti gli strumenti necessari per dare la massima informazione a tutti i cittadini e favorire così la più ampia partecipazione nei processi decisionali

## **ART. 56 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI**

1. Il comune di Urbisaglia favorisce la partecipazione dei cittadini alla promozione dello sviluppo economico, sociale, culturale e civile della comunità, all'esercizio delle relative funzioni ed alla elaborazione ed attuazione dei propri programmi. A tal fine:

- a) promuove organismi di partecipazione dei cittadini eventualmente anche su base di frazione;
- b) promuove assemblee di cittadini a particolari problemi o assemblee di zona sulle principali questioni sottoposte all'esame degli organi comunali o su questioni di interesse della popolazione;
- c) favorisce lo svolgimento di riunioni o assemblee, mettendo a disposizione dei cittadini, gruppi ed organismi sociali che ne facciano richiesta, strutture e spazi idonei;
- d) favorisce la partecipazione dei cittadini e delle associazioni alla gestione e/o al controllo di strutture e servizi pubblici.

2. Il Comune organizza la consultazione dei cittadini anche su loro richiesta; tale consultazione potrà essere effettuata in forme differenziate ed articolate. Le forme di consultazione devono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti.

3. Gli organismi di partecipazione possono avere la forma di comitati e associazioni per la gestione sociale dei servizi e di consulte per settori, per specifici problemi e per situazioni locali.

4. Il comune di Urbisaglia consulta le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, nonché le associazioni economiche e cooperative, le autorità scolastiche ed i consigli di classe e di istituto presenti nel territorio per le materie di comune interesse.

## **ART. 57 - FORME ASSOCIATIVE E RAPPORTI CON IL COMUNE**

1. Per favorire lo sviluppo di rapporti tra cittadini e le forme di solidarietà agli organismi associati operanti nel comune di Urbisaglia ed iscritti all'albo, vengono assicurati vantaggi economici diretti ed indiretti secondo le modalità ed i criteri contenuti nell'apposito regolamento.

2. È istituito un albo ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi che operano nel comune di Urbisaglia. L'iscrizione all'albo è subordinata alla verifica dei fini sociali non meramente privati, alla assenza di fini di lucro, al possesso dei requisiti di rappresentatività, eleggibilità alle cariche, pubblicità degli atti e dei bilanci.

3. Nella domanda di iscrizione dovranno essere indicati: le finalità perseguite e la relativa attività, la consistenza associativa, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo.

4. La valorizzazione delle forme associative può essere favorita anche attraverso idonee forme di partecipazione all'amministrazione locale. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti associati o parte di cittadini su specifici problemi.

5. L'apposito regolamento dovrà prevedere organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, nel rispetto delle responsabilità istituzionali degli organi dell'ente, la rappresentanza degli interessi collettivi ed il confronto tra le diverse istanze.

6. Gli organismi e le forme associative possono esprimersi con risoluzioni, su cui gli organi competenti hanno obblighi di pronuncia. Gli stessi possono sottoporre argomenti di carattere generale e particolare al sindaco da sottoporre alle rispettive competenze della Giunta e del Consiglio Comunale.

7. Può essere altresì prevista per gli stessi, l'attività consultiva secondo i criteri, le modalità e le procedure stabilite nelle norme regolamentari.

## **ART. 58 INTERROGAZIONI, PETIZIONI E PROPOSTE**

1. Gli organismi associativi ed i cittadini, anche in forma collettiva, esercitano l'iniziativa popolare e possono rivolgere al sindaco:

- a) interrogazioni con le quali chiedere ragioni su determinati comportamenti od aspetti dell'attività amministrativa;
- b) petizioni per attivare l'iniziativa su questioni di interesse della comunità o per chiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento;
- c) proposte per richiedere una discussione in Consiglio Comunale di un argomento in materie di competenza del Consiglio.

2. Con l'interrogazione si chiedono al sindaco le ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione. La risposta all'interrogazione viene fornita entro 30 giorni dal sindaco, o dal segretario a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Con la petizione i cittadini si rivolgono al sindaco per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità. La giunta procede all'esame e predispone le modalità di intervento sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo deve essere espressamente motivato.

4. La petizione è esaminata entro 60 giorni dalla presentazione. Se il termine previsto non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.

5. Una proposta per l'adozione di atti amministrativi può essere avanzata dal singolo consigliere o da almeno 100 cittadini. Il sindaco la inserisce all'ordine del giorno del Consiglio, possibilmente entro i 60 giorni e comunque non oltre la seconda seduta utile, corredata dei pareri tecnico, contabile, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria

6. Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

## **ART. 59 – ISTITUZIONE ED EFFICACIA DEL REFERENDUM CONSULTIVO**

1. È indetto il referendum consultivo sulle materie o su argomenti di rilevante interesse per la cittadinanza e di esclusiva competenza locale, quando ne facciano richiesta almeno il 15% degli elettori o con una deliberazione consiliare votata a maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

2. Quando l'atto non sia stato ancora eseguito, o si tratti di atto ad esecuzione continuata, frazionata o differita, l'indizione del referendum consultivo ha efficacia sospensiva del provvedimento in relazione al quale si effettua la consultazione, salvo che non crei un danno all'ente.

3. Il controllo preventivo di ammissibilità viene effettuato dal collegio di tutela civica, previsto dal successivo art. 64, prima della raccolta delle firme su richiesta del comitato promotore.

4. Non è ammesso il referendum su norme regolamentali inerenti le seguenti materie:

- a) elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
- b) personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
- c) funzionamento del Consiglio Comunale;
- d) tributi e tariffe;
- e) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- f) su materie che sono già state oggetto di consultazioni referendarie nell'ultimo quinquennio;
- g) tutela dei diritti delle minoranze etniche o religiose.

5. I referendum vengono effettuati non più di due volte per legislatura. La data di effettuazione è indicata con provvedimento del sindaco. In ogni caso i referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali, provinciali, circoscrizionali.

6. Il quesito sottoposto alla consultazione deve essere chiaro ed univoco.

7. Il referendum è valido se ha partecipato almeno il 40% degli elettori aventi diritto. Il Consiglio Comunale ne valuta con tempestività il risultato in apposita seduta ai sensi e nei modi previsti dal regolamento sulla partecipazione.

8. Il regolamento prevede i poteri dei consiglieri comunali e del comitato promotore in ordine alla discussione dei risultati e le restanti norme per l'indizione, l'organizzazione e l'attuazione del referendum consultivo.

9. Qualora il Consiglio Comunale ritenga di non aderire al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del referendum, deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione contenente ampia e soddisfacente motivazione.

## **ART. 60 - COLLEGIO DI TUTELA CIVICA ED UFFICIO DEI DIRITTI DEL CITTADINO**

1. È istituito il collegio di tutela civica, composto da due consiglieri nominati dal Consiglio, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, e dal Segretario Comunale.

Il collegio decide una propria organizzazione.

Il collegio di tutela civica è garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione, delle aziende, delle istituzioni, delle società di capitale a prevalente partecipazione Comunale e degli enti dipendenti e sottoposti a vigilanza del comune.

2. Nei casi di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi denunciati dai cittadini singoli o associati, a enti e società che abbiano rapporti con il Comune, il collegio interviene anche di propria iniziativa, presso il Sindaco o chi deve provvedere, affinché gli eventuali procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano emanati nei tempi previsti dalle vigenti disposizioni.

Non rientrano nel campo di attività del collegio l'attività imprenditoriale delle aziende speciali e delle società di capitali, nonché il rapporto di impiego pubblico e privato.

3. Entro 15 giorni dalla ricezione della memoria, il collegio di tutela civica, sentito l'interessato se lo stesso ne ha fatto richiesta, propone all'organo che ha emanato il provvedimento la conferma o l'esercizio del potere di autotutela. L'organo competente è obbligato all'emanazione del provvedimento, che può discostarsi dalla proposta con adeguata motivazione.

4. Su richiesta degli interessati, questi possono essere sentiti perché svolgano, anche oralmente, istanze e petizioni. Alle udienze i cittadini possono farsi assistere da un esperto. Nel corso della medesima udienza il collegio comunicherà le istanze di cui intende tener conto attivando i propri poteri di iniziativa.

5. Lo stesso collegio, nel quadro di una disciplina diretta a riconoscere i diritti dei cittadini ed a garantire l'imparzialità, la trasparenza e l'accesso agli atti dell'Amministrazione Comunale, nonché del suo andamento, funziona anche come ufficio dei diritti del cittadino.
6. L'ufficio ha competenza sull'attività di tutte le unità comunali, comprese le aziende speciali, le istituzioni e gli enti in genere sottoposti al controllo o alla vigilanza dell'Amministrazione Comunale.
7. L'ufficio riceve e formalizza le proteste dei cittadini, singoli od associati, in ordine ai ritardi, alle negligenze ed ogni altro disservizio da riconnettersi alla struttura o abuso commesso dai dipendenti comunali o da organi dell'ente.
8. L'ufficio organizza anche l'attività d'informazione rivolta al cittadino per consentire l'accesso agli atti comunali, compresa la conoscenza e l'attivabilità dei suoi diritti.

## **CAPO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE**

### **ART. 61 - MODIFICAZIONI ALLO STATUTO**

1. Le norme integrative o modificative dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati al comune di Urbisaglia. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e le integrazioni o le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. La deliberazione di abrogazione dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente ed ha efficacia dal momento di entrata in vigore del nuovo.

### **ART. 62 - NORME TRANSITORIE**

1. Per quanto non recepito nel presente statuto valgono le norme previste dalle disposizioni legislative nazionali e regionali.
2. Fino alla approvazione dei regolamenti previsti dal presente statuto, rimangono validi gli attuali regolamenti per le parti non in contrasto con la disciplina legislativa attualmente in vigore. Le norme statutarie prevalgono su quelle regolamentari vigenti in contrasto con lo Statuto.